



Comune di Casatenovo
Provincia di Lecco

SETTORE VIGILANZA

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 66 DEL 17/07/2025

OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SU VIA GALILEI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE FESTA DI S. ANNA 2025.

IL COMANDANTE

PRESO ATTO dell'iter autorizzatorio in corso presso l'Ufficio SUAP per la manifestazione Festa di S. Anna 2025, prevista dal 23 al 27 luglio nell'area della Chiesa di Via S. Anna in Cassina de' Bracchi comprendente il posteggio pubblico sito fronte civico 6/A di Via Galilei e la sede stradale della medesima via ricompresa tra il civico 8/1 ed il civico 17;

PRESO ATTO dell'esito della seduta CCVPS tenutasi in data 11/07/2025 presso il Municipio di Casatenovo;

CONSIDERATO che per tale manifestazione, a seguito presentazione istanza Prot. 14406 del 19/06/2025 e successive integrazioni/modifiche Prot. 14970 del 26/06/2025 e Prot.15933 del 09/07/2025, è in corso rilascio autorizzazione all'occupazione suolo da parte del competente Ufficio Comunale secondo le seguenti specifiche:

- Occupazione area di posteggio fronte civico 6/A di Via Galilei: dalle ore 07.00 del 22/07/2025 alle ore 24.00 del 28/07/2025 (comprensivo delle tempistiche di allestimento e smontaggio delle strutture);
- Occupazione sede stradale di Via Galilei nel tratto compreso tra il civico 8/1 ed il civico 17: dal 23/07/2025 al 27/07/2025 nella sola fascia oraria giornaliera ricompresa tra le ore 19.00 e le ore 01.00 del giorno successivo;

RAVVISATA pertanto la necessità di adottare un provvedimento temporaneo della regolamentazione della circolazione veicolare per garantire lo svolgimento della manifestazione e la sicurezza dei partecipanti;

VALUTATE le risultanze delle precedenti analoghe manifestazioni già svoltesi sul territorio comunale;

PRESO ATTO del relativo iter autorizzatorio in corso presso l'Ufficio S.U.A.P.;

VISTI gli artt. 5, 6, 7, e 20 del D. Lgs 285/92;

VISTI il Regolamento d'Esecuzione del Nuovo Codice della Strada D. Lgs 485/92 e il Tuel D. Lgs. 267/00;

TENUTO CONTO che l'art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 285/1992 stabilisce che l'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3 dello stesso Codice della strada:

a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri dei Dirigenti e Responsabili di Servizio;

RITENUTA la propria competenza, ai sensi del Decreto Sindacale n. 31 del 19.12.2024 di nomina del Responsabile di servizio del Settore VIGILANZA, trattandosi di un provvedimento di regolamentazione della viabilità a valenza generale e di carattere transitorio:

ORDINA e DISPONE

**dalle ore 07.00 del 22/07/2025 alle ore 24.00 del 28/07/2025,
nell'area di posteggio sita in Via Galilei fronte civico 6/A:**

- Istituzione di DIVIETO DI TRANSITO mediante posa, in corrispondenza di ogni accesso da altro tratto stradale, di segnaletica di cui alla Figura II 46 Art. 116 Regolamento d'esecuzione Cds
- Istituzione di DIVIETO DI SOSTA ZONA RIMOZIONE COATTA mediante posa di segnaletica di cui alla Figura II 74 art. 120 Regolamento d'esecuzione Cds integrato dal pannello Modello II 6/m Art. 83 Regolamento d'esecuzione Cds e da informativa in merito all'entrata in vigore ed alla durata del divieto da posizionarsi. Tale divieto dovrà essere reso noto con la posa dei prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima dell'entrata in vigore e con altri mezzi atti ad indicare il periodo di effettiva vigenza del divieto.

ORDINA e DISPONE

dal 23/07/2025 al 27/07/2025 nella sola fascia oraria giornaliera ricompresa tra le ore 19.00 e le ore 01.00 del giorno successivo, sulla sede stradale di Via Galilei nel tratto compreso tra il civico 8/1 ed il civico 17:

- Istituzione di DIVIETO DI TRANSITO mediante posa, in corrispondenza di ogni intersezione con altro tratto stradale, di segnaletica di cui alla Figura II 46 Art. 116 Regolamento d'esecuzione Cds con contestuale collocazione di barriere normali di cui alla Figura II 392 art. 32 Regolamento d'esecuzione Cds;
- Istituzione di DIVIETO DI SOSTA ZONA RIMOZIONE COATTA mediante posa di segnaletica di cui alla Figura II 74 art. 120 Regolamento d'esecuzione Cds integrato dal pannello Modello II 6/m Art. 83 Regolamento d'esecuzione Cds e da informativa in merito all'entrata in vigore ed alla durata del divieto da posizionarsi. Tale divieto dovrà essere reso noto con la posa dei prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima dell'entrata in vigore e con altri mezzi atti ad indicare il periodo di effettiva vigenza del divieto.

DEMANDA

All'organizzazione della manifestazione (Associazione S. Anna Social Club), di disporre la collocazione e la successiva rimozione della segnaletica di cui agli obblighi/divieti prescritti dalla presente ordinanza.

Durante le chiusure delle strade di cui alla presente Ordinanza dovrà essere garantito sempre il transito ai mezzi di soccorso e emergenza secondo quanto stabilito dagli artt. 30 e seguenti DPR 495/92;

Copia della presente ordinanza viene trasmessa al richiedente, all'Ufficio LL.PP., al SUAP, e all'Albo on line per la pubblicazione.

La presente ordinanza entrerà in vigore e sarà resa nota al pubblico mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, osservare e far osservare la presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Regione Lombardia sezione di Milano ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si rende noto che ai sensi dell'art. 6 L. 241/90 il responsabile del procedimento è l'Agente Agosto Michele ai sensi del provvedimento del Responsabile del Settore Prot. 2911 del 06/02/2025.

Dalla Residenza Municipale

*IL COMANDANTE
Commissario Capo
Dott. Matteo Tocchetto*